Pensione, fondi pensione e strumenti di simulazione

Eurofer/Mefop

Come funziona la previdenza di base

Mefop

- Lavoratori Dipendenti
  - Pubblico
    - Personale civile
    - Enti locali
    - Militari
  - Privato
- Lavoratori Indipendenti
  - Artigiani, Commerc., Coltivatori diretti
  - Collaboratori, Amm.ri, Sindaci, …
  - Liberi profess.

inpdap

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

cnpadc
La Cassa dei Dottori Commercialisti

CASSAFORENSE

ENPACL
Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro

inarCASSA

…

Sistema a ripartizione (PAYG)

Mefop

Pensione

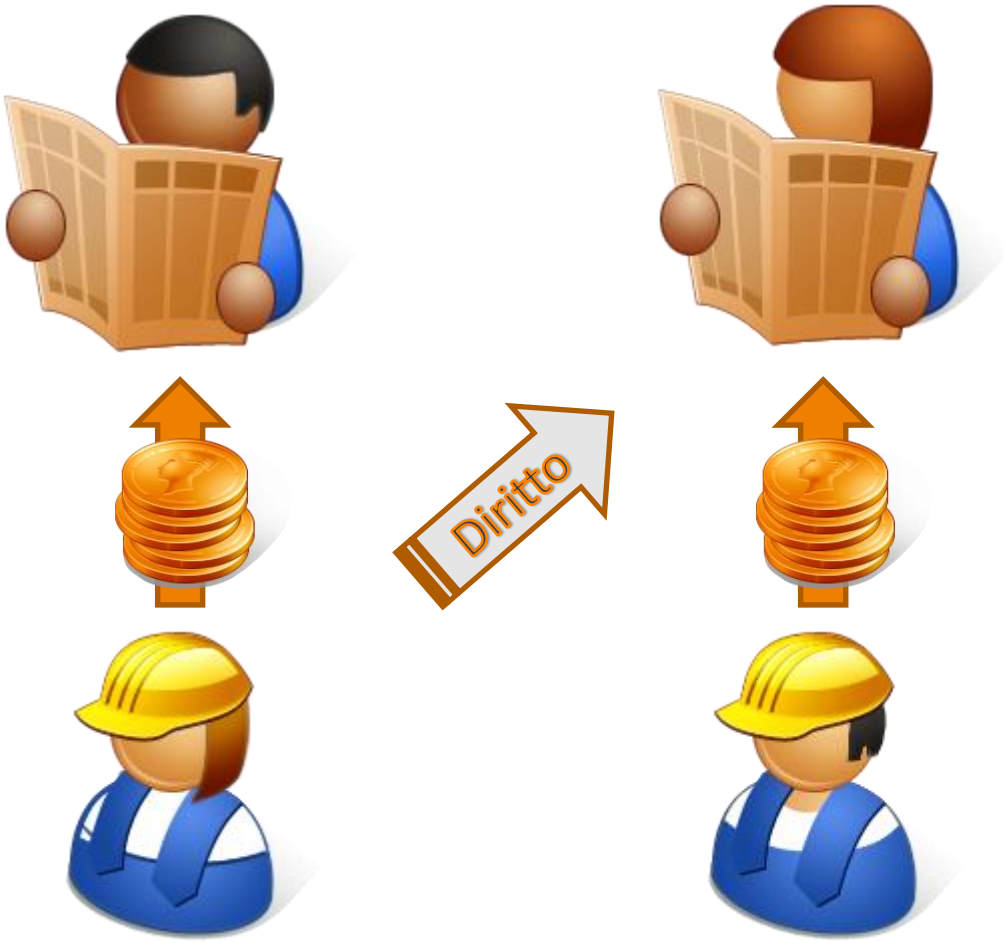

Lavoro

Oggi

Domani

Ripartizione e legame contributi/pensione

Mefop

Pensione

Lavoro

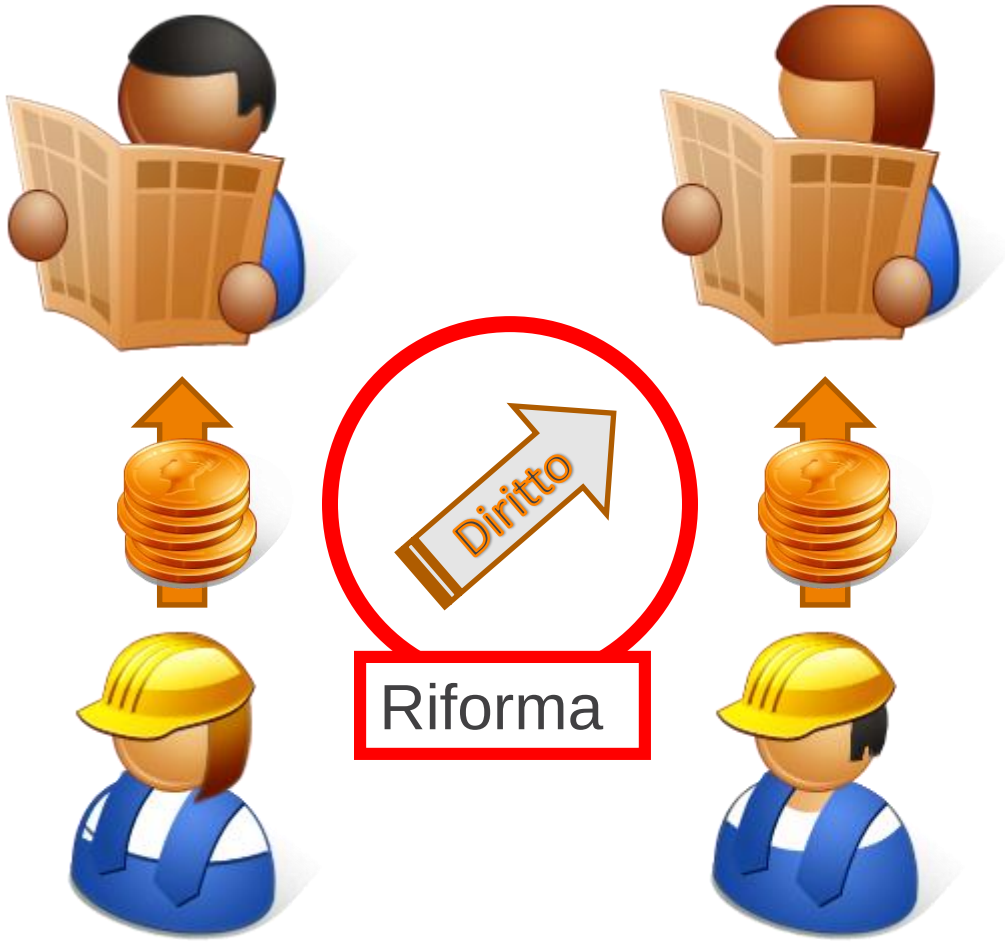

Oggi

Domani

Prima della riforma del 1995: Sistema retributivo

PENSIONE
=
Reddito Pensionabile
x
Anzianità Contributiva
x
Rendimento

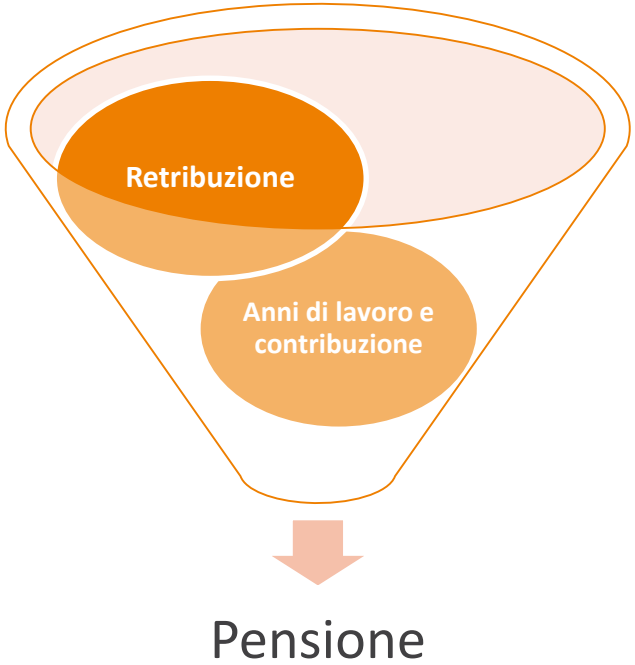

Dopo la riforma del 1995: Sistema contributivo

PENSIONE
=
Montante contributivo
x
Coefficiente di trasformazione basato sull'età

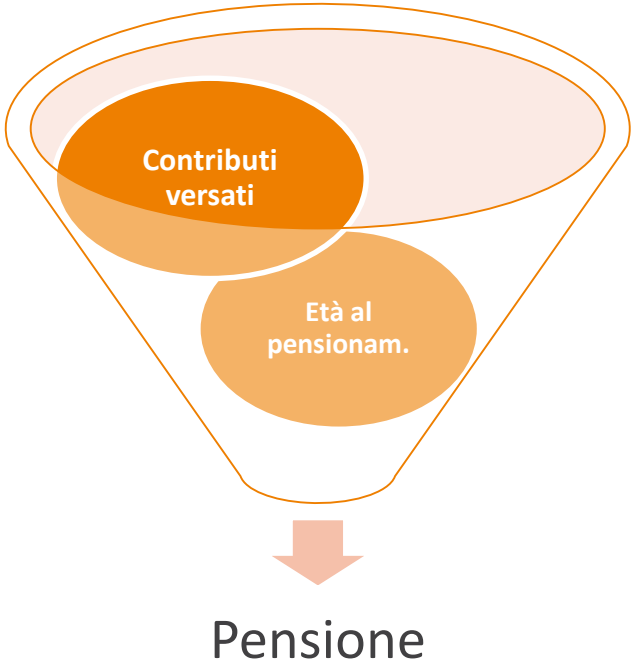

La pensione post Monti-Fornero

Mefop

- I lavoratori privati, pubblici e autonomi sono divisi in tre gruppi in base all'anzianità maturata alla data del 31/12/1995 e 31/12/2011:

<table>
<tr><th rowspan="2">Inizio lavoro</th><th rowspan="2">Anzianità al 31/12/1995</th><th colspan="3">Sistema di calcolo delle pensioni applicato sulle anzianità contributive maturate nei periodi:</th></tr>
<tr><th>fino al 31/12/1995</th><th>dal 1/1/1996 al 31/12/2011</th><th>dal 1/1/2012 in poi</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Entro la fine del 1995</td><td>Più di 18 anni</td><td colspan="2">Retributivo</td><td>Contributivo</td></tr>
<tr><td>Meno di 18 anni</td><td>Retributivo</td><td colspan="2">Contributivo</td></tr>
<tr><td>Dal 1996 in poi</td><td>Nessuna</td><td colspan="3">Contributivo</td></tr>
</table>

Revisione requisiti e coefficienti

- Tutti i requisiti di età, i limiti di contribuzione della pensione anticipata e i coefficienti di trasformazione in rendita rivisti in base alla speranza di vita
- Revisione triennale fino al 2019, poi revisione biennale

ATTENZIONE: prima revisione (+ 3 mesi) già dal 2013!

Fondi pensione dopo la Monti-Fornero

Mefop

- *Quando andrò in pensione?*
- *Con che tasso di sostituzione?*
- *Il fondo pensione è ancora necessario?*

Il Gap previdenziale dopo Monti-Fornero: un esempio

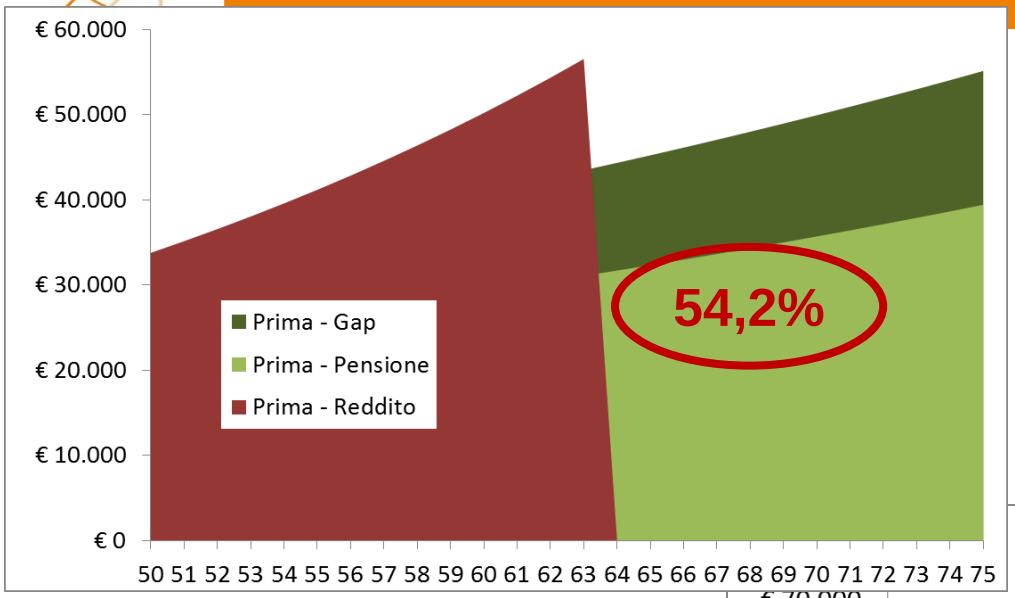

Prima della riforma:

ETA': 63 anni

Dopo la riforma:

ETA': 69 anni

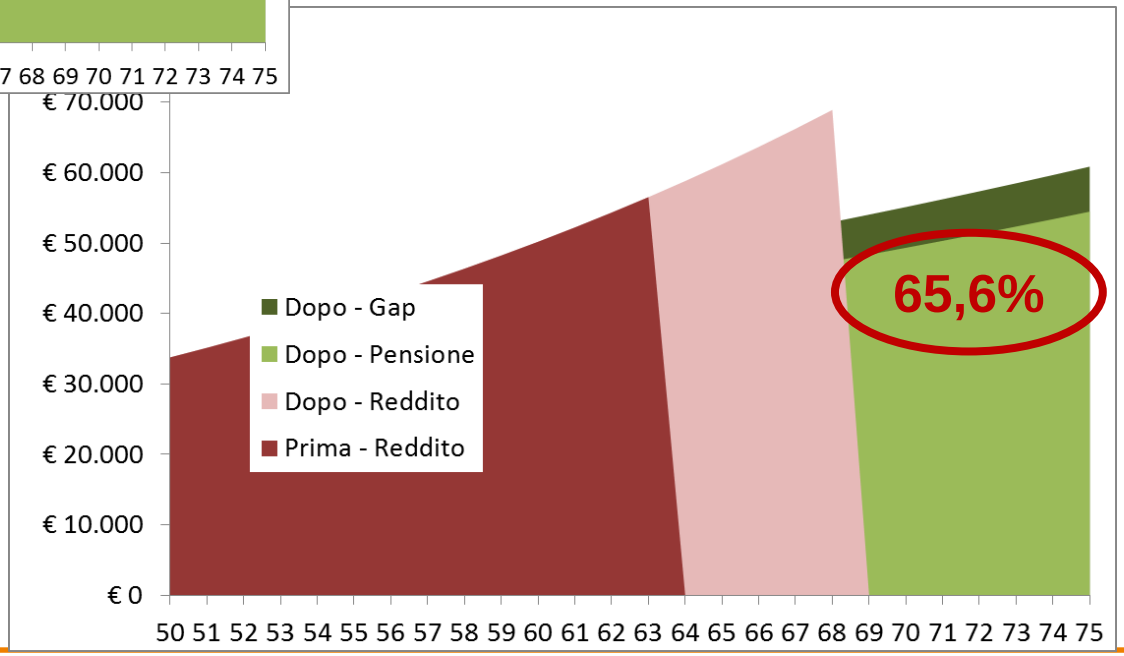

Gli obiettivi della previdenza complementare

Mefop

- "… assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale" (Art. 1 D.Lgs. 252/05)
- "… i lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria …" (Art.38, co.2, Cost.)

Principi fondamentali validi dalla nascita della previdenza complementare

Mefop

- Complementare al I pilastro
  - non sostitutivo della pensione pubblica
  - aiutare a mantenere un adeguato tenore di vita dopo il pensionamento

Principi fondamentali validi dalla nascita della previdenza complementare

Mefop

- Capitalizzazione individuale
  - le singole posizioni sono effettivamente accantonate e investite
  - non sono utilizzate per pagare le prestazioni in essere

Principi fondamentali validi dalla nascita della previdenza complementare

Mefop

- Contribuzione definita
  - è definita l'entità della contribuzione ma non l'ammontare delle prestazioni che dipende da diversi fattori fra i quali
    - gli anni di contribuzione,
    - i rendimenti,
    - l'entità della contribuzione,
    - la rendita che si sceglierà al termine della fase di accumulo

Principi fondamentali validi dalla nascita della previdenza complementare

Mefop

- Adesione libera e volontaria
  - ogni lavoratore può decidere se e dove aderire (…sia pure con la «spinta» del tacito conferimento del TFR e l'adesione «contrattuale»)

Tipi di fondi pensione

- Fondi preesistenti
  - Nati prima dell'emanazione della normativa sui fondi pensione
- Fondi negoziali
  - Fondi chiusi
  - di Categoria
  - Aziendali
  - Regionali
- Fondi aperti
  - Banche, Sim, Sgr, Compagnie di assicurazione
- Piani individuali di previdenza
  - Compagnie di assicurazione

Le forme pensionistiche oggi

Mefop

- FPc
  - Assemblea
    - Assemblea di delegati
    - di norma paritericità
    - Regolamento elettorale nello statuto o negli accordi istitutivi
    - Poteri principali: elezioni CdA, Organo di controllo, approvazione bilancio, esercizio azione di responsabilità, approvazione modifiche statutarie

Le forme pensionistiche oggi

Mefop

- FPc
  - CdA
    - Pariteticità
    - Elettività per la parte lavoratori
    - Organizzazione e gestione del fondo, tenuta dei rapporti con Covip e con gli aderenti
    - Modifiche statutarie derivanti da modifiche di legge
  - Collegio sindacale
    - Pariteticità
    - Elettività per la parte lavoratori
    - Controllo corretta amministrazione, rispetto della legge e dello statuto, adeguatezza assetto organizzativo, amministrativo e contabile
    - Comunicazione a Covip di irregolarità e vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo
    - Controllo contabile (come s.p.a. chiuse)

Le forme pensionistiche oggi

- FPc: altri soggetti
  - Responsabile del fondo pensione (anche un componente del CdA o il direttore generale)
  - Responsabile del controllo interno

Le forme pensionistiche oggi

Mefop

- FPc: esternalizzazioni
  - Facoltative
    - Gestore amministrativo
    - Responsabile controllo interno
    - Revisore contabile
  - Obbligatorie
    - Gestore finanziario
    - Banca depositaria
    - Assicurazione per le rendite

Le forme pensionistiche oggi

- FPa: patrimonio autonomo e separato
  - Ente promotore
    - Banca
    - Sim
    - Sgr
    - Assicurazione

Le forme pensionistiche oggi

Mefop

- Responsabile del FPa
  - Non amministratore, dipendente, attività di lavoro subordinato, prestazione d'opera continuativa presso ente, controllate o controllanti
- Organismo di sorveglianza
  - Non cariche in organi sociali dell'ente, controllate o controllanti; non lavoro subordinato o prestazione d'opera continuativa; non partecipazioni azionarie

Le forme pensionistiche oggi

Mefop

- Esternalizzazioni
  - Delega gestionale (non espoliativa)
  - Banca depositaria
  - Assicurazione per le rendite

Le forme pensionistiche oggi

Mefop

- Pip: contratti assicurativi vita con finalità previdenziale
  - Prestazioni disciplinate dal D.Lgs. 252/05
  - Regolamento
  - Responsabile del fondo
  - Patrimonio separato
  - Rami I e III
- Pip non adeguati
  - Vecchio regime sostanziale
  - Nuovo regime fiscale
  - Divieto di raccolta di nuove adesioni
  - Diritto di trasferimento

Fondi pensione preesistenti: status quo

Mefop

- Fonte istitutiva antecedente la L. 23 ottobre 1992, n. 421
- Tipologie non riconducibili all'unità
- Forma giuridica
  - Persone giuridiche (associazione o fondazione)
  - Associazioni non riconosciute
  - Patrimoni separati
  - Riserve di bilancio
- Gestione
  - Diretta
  - Convenzionata
  - Assicurativa
  - Immobili
- Rendite
  - Erogazione diretta
  - Erogazione convenzionata
- Anche regimi a prestazione definita
- Anche in squilibrio

Adeguamento dei fondi preesistenti

Mefop

- FPp
  - Adeguamento secondo le indicazioni del DM 62/07
    - Forma giuridica
    - Governance
    - Contribuzione
    - Prestazioni
    - Gestione finanziaria
    - Limiti agli investimenti
  - Comunque possibilità di ricezione del TFR se è attiva una sezione a contribuzione definita
  - Per ricevere il TFR tacitamente devoluto occorre un comparto garantito (gestione assicurativa ammessa se già in essere)

Tipi di fondo pensione: alcune peculiarità

Mefop

	Forma giuridica	Gestione	Depositaria	Limiti agli investimenti	Riscatto 14, comma 5 (collettivo)
Fondo negoziale	Associazione riconosciuta	Convenzionata*	Si	DM 703/96 DM 166/14	Si
Fondo preesistente	Ass. ric. Ass. non ric. Fondazione Patr. aut. e sep. Riserva	Diretta Convenzionata Assicurativa Immobiliare	Si	DM 703/96 DM 166/14 DM 62/07	Si
Fondo aperto	Patr. aut. e sep.	Diretta	Si	DM 703/96 DM 166/14	Si/No
Pip	Contr. assic.	Diretta	No	Regole Ivass	No

* Limitata possibilità di gestione diretta solo per fondi chiusi immobiliari e mobiliari e società immobiliari

Voice vs exit: tutele per gli aderenti

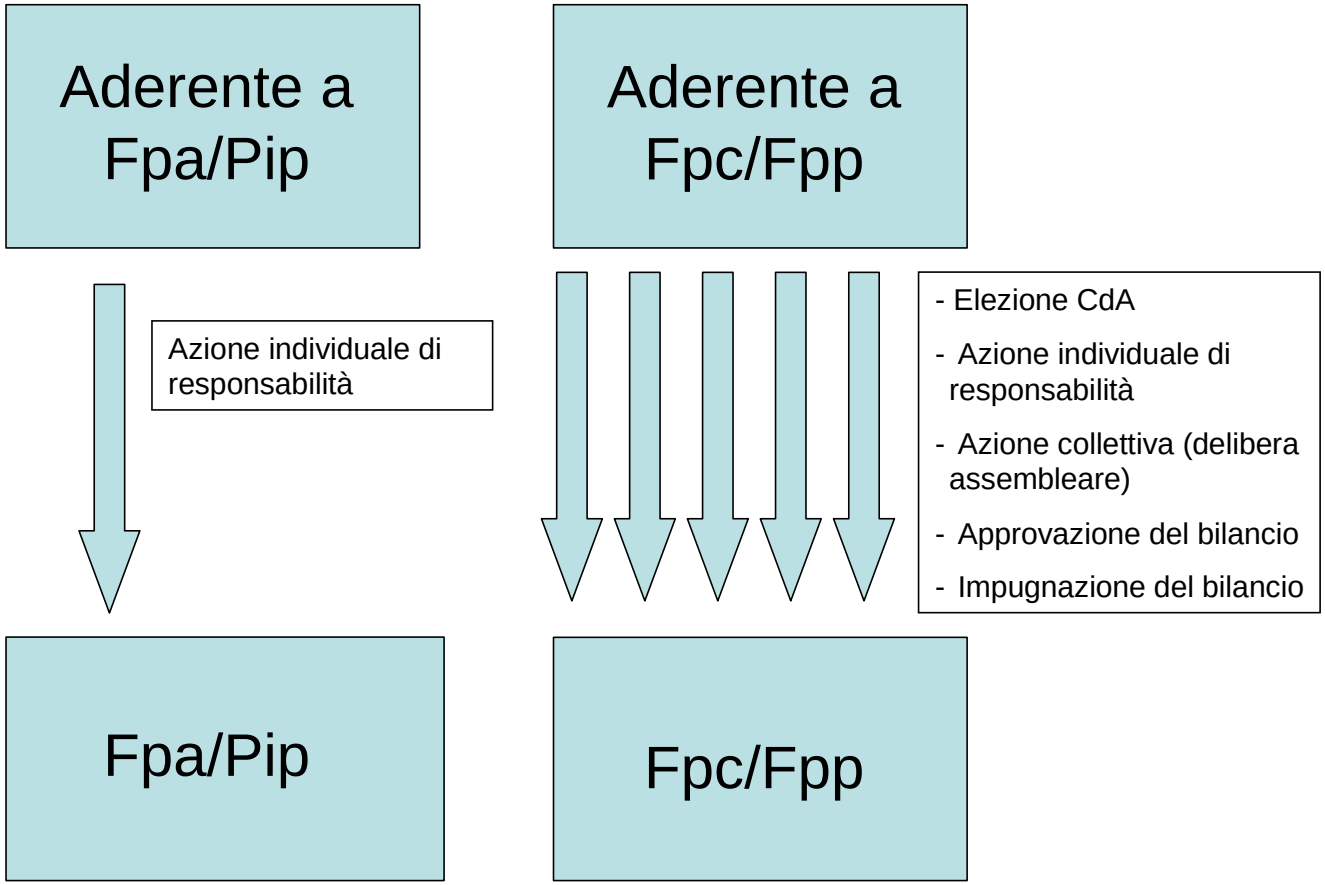

Nuove forme pensionistiche complementari

- Fondi Pensione istituiti dalle Casse privatizzate
- Fondi regionali
- FondInps

Fondi pensione istituiti dalle Casse privatizzate

Mefop

"Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari"

- Quali le caratteristiche? Possibilità:
  - Istituzione diretta da parte della Cassa (es. Futura, istituito da Cipag)
  - Istituzione attraverso la normale fonte istitutiva
    - È un FPc ordinario (es. Prev.I.Log, cui partecipa Fasc)
  - Adesioni "collettive" a forme individuali (sostanzialmente solo sconti e riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione)

Fondi pensione regionali

Mefop

- Come quelli oggi conosciuti (FPc su base regionale)?
- Diversi da quelli oggi conosciuti?

Nella prima ipotesi: sono FPc a tutti gli effetti; nessuna deviazione dalla disciplina standard

Nella seconda ipotesi tutto è da chiarire:

- istituzione diretta da parte delle regioni?
- che regole di governo? Che regole di investimento? (attenzione ai conflitti di interesse)

Se fosse vera la seconda, dovrebbero avere una posizione residuale nella gerarchia del silenzio assenso

FP Fondinps (“pubblico”)

- Stessa disciplina dei fondi pensione, però
  - Regolamento conforme
  - Autorizzazione Covip
  - Comitato amministratore di 9 membri (3 datori, 3 lavoratori)
  - Può essere multicomparto (switch possibile dopo 1 anno)
  - Comparto garantito per la tacita devoluzione
  - Possibilità di contribuzione aggiuntiva
  - Trasferimento al altro fondo collettivo anche subito; trasferimento volontario ad altro fondo, dopo 1 anno di permanenza

Il fondo pensione EUROFER

- Fondo pensione negoziale
- È un'associazione
- Gestori esterni
- Informazioni sul sito www.fondoeruofer.it

Il fondo pensione EUROFER

Mefop

Comparti

- Comparti
- Rendimenti passati
- Costi
- ISC
- La mia pensione complementare

Costi di EUROFER e degli altri fondi pensione

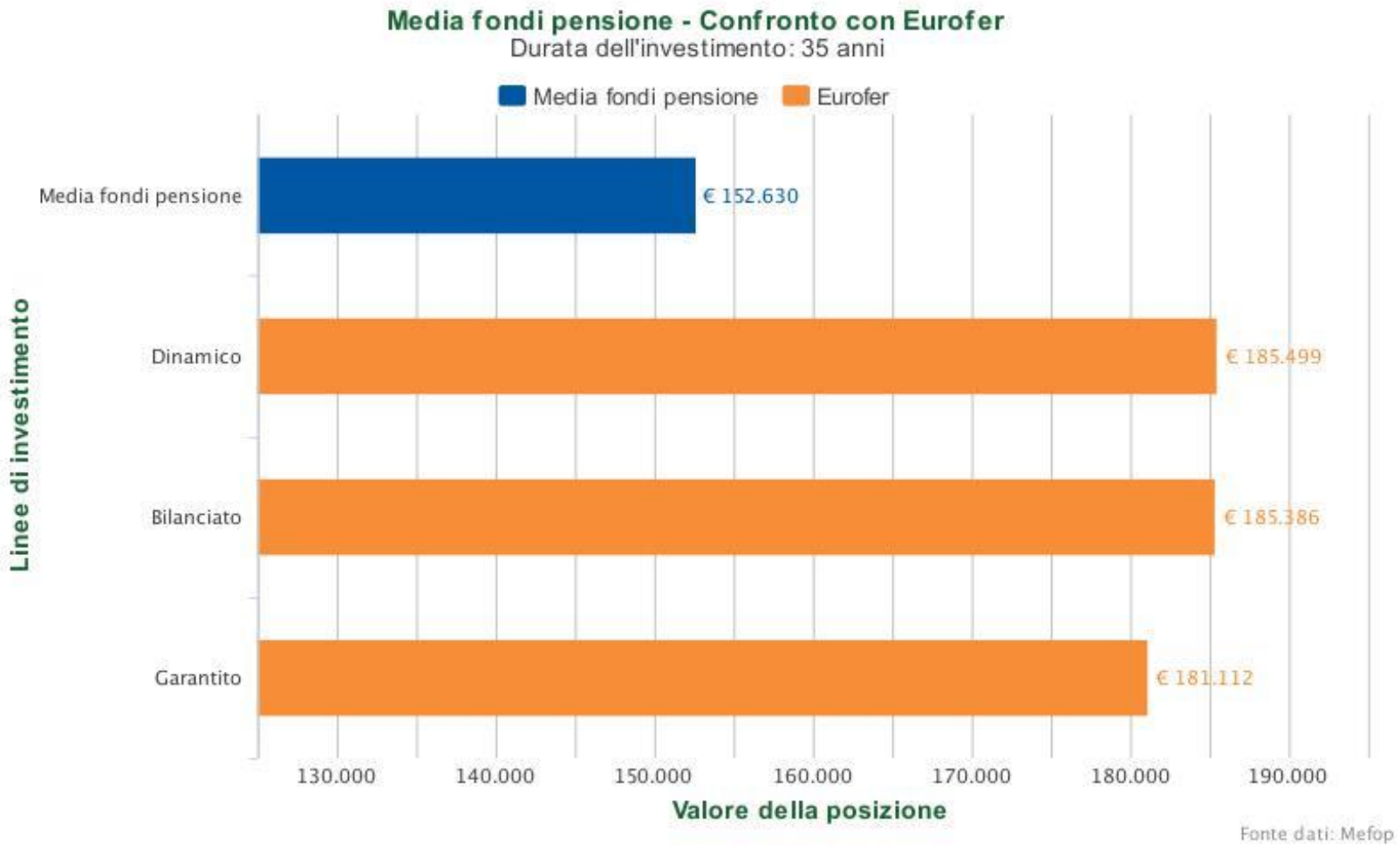

Mefop

Adesione contrattuale automatica

Eurofer/Mefop

Adesioni contrattuali: l'approvazione Covip

Mefop

Nel settore dei fondi negoziali si iniziano ad intravedere **segnali di un nuovo dinamismo**

(Relazione Covip per l'anno 2014-considerazioni del Presidente)

Relazione Covip per l'anno 2015:

aumento notevole delle adesioni rispetto al 2014, la maggior parte nei fondi negoziali, di cui l'87% per effetto dell'adesioni contrattuale;

Il totale degli iscritti contrattuali è di 483.024.

Incremento delle adesioni: gruppo Anas

Mefop

- Gruppo Anas (CCNL 19 dicembre 2016, 2016-2018, art.13)

- Lavoratori interessati: a tempo indeterminato, con apprendistato professionalizzante, a tempo determinato superiore a 12 mesi
- Decorrenza 1 febbraio 2017
- Importo: 0,5% della retribuzione fissa mensile + contributo di iscrizione
- Versamento mensile per 12 mensilità

Incremento delle adesioni: gruppo FS

- Gruppo FS (verbale di accordo 16 dicembre 2016)

- Decorrenza 1 gennaio 2017
- Lavoratori interessati: a tempo indeterminato e apprendistato professionalizzante
- Importo: 100 euro annui di costo aziendale (comprensivo delle spese di cui all'art.7 dello Statuto di Eurofer)
- Versamento mensile per 12 mensilità
- Per personale a tempo parziale somma rimodulata in base alla prestazione lavorativa

Connotati del contributo contrattuale

Mefop

- **Natura del contributo**: incremento retributivo contrattuale destinato a previdenza complementare
- **Finalità del contributo:** promuovere la previdenza complementare nel settore
- **Beneficiari:** tutti i lavoratori soggetti agli accordi sindacali (CCNL applicato)
- **Onere contributivo**: interamente a carico del datore di lavoro
- **Decorrenza contributo**: gennaio/febbraio 2017
- **Frequenza contributo**: mensile, per 12 mensilità
- **Benefici fiscali per il lavoratore** (rispetto alla liquidazione in busta paga): deducibilità dal reddito imponibile
- **Benefici contributivi per datore di lavoro** (rispetto alla liquidazione in busta paga): contributo INPS di solidarietà del 10% in luogo dell'aliquota contributiva ordinaria (aliquota media a carico del datore di lavoro pari al 32,7% tratta dal portale web INPS www.inps.it.)

Contributo contrattuale senza alcun onere in capo al lavoratore

Mefop

- **Contributo contrattuale obbligatorio** indipendente ed ulteriore rispetto agli importi contributivi ordinari (a carico dell'azienda, del lavoratore e/o Tfr maturando)

- Versato per tutto il periodo di applicazione del CCNL

- Integrazione pensionistica assimilata ad un aumento retributivo definito in sede di contrattazione collettiva (impossibilità di rinuncia ex **art. 2113 c.c.)**

- Salvaguardato il principio di libertà di adesione e della determinazione della contribuzione a proprio carico (art.8, comma 2, d.lgs 252/2005)

Differenza tra lavoratori iscritti e non iscritti

Mefop

***Per i lavoratori già associati*:**

il contributo contrattuale si aggiunge alle altre voci contributive e viene destinato al comparto di investimento già scelto dall'aderente. E' possibile **sospendere** la contribuzione a proprio carico e la correlata contribuzione datoriale; tale sospensione non riguarda il contributo contrattuale che continuerà ad essere versato (insieme al Tfr)

***Per i lavoratori non ancora associati*:**

il versamento del contributo contrattuale determina l'adesione automatica e l'investimento del contributo nel **comparto garantito**(salvo la possibilità di cambiare comparto). Non vi è alcun onere contributivo a carico del lavoratore, che rimane libero di attivare o meno le ulteriori voci contributive.

Prerogative dell'aderente contrattuale

Mefop

L'aderente contrattuale:

- non ha alcun obbligo di versare contributi a proprio carico
- ha gli stessi diritti e facoltà degli aderenti che hanno sottoscritto il modulo di adesione o che hanno tacitamente conferito il proprio TFR
- partecipa all'elezione dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione
- accede a tutte le prestazioni previste dal D.Lgs. 252/05 (anticipazione, riscatto, prestazione previdenziale, trasferimento della posizione maturata)

Portabilità

La posizione individuale *maturata*, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferita decorsi due anni

Il trasferimento determina la chiudura della posizione e la perdita del contributo contrattuale *maturando*

Iter per attivazione adesione contrattuale

Mefop

- Accordo tra le parti istitutrici
- Delibera CdA
- Modifiche statutarie da sottoporre ad approvazione Covip

Modifiche statutarie

Mefop

- (art. 1 Statuto – "**fonti istitutive**")
Integrazione delle Fonti Istitutive con inserimento degli Accordi istitutivi dell'adesione e contribuzione contrattuale

- (art. 5 co. 2 Statuto – "**destinatari**") per inclusione degli aderenti contrattuali

- (art. 6 Statuto – "**scelte di investimento**")
Introduzione della destinazione finanziaria automatica del contributo contrattuale per gli aderenti contrattuali - Introduzione della nuova modalità contributiva tramite il solo contributo contrattuale, per gli aderenti contrattuali

Modifiche statutarie

Mefop

- (art. 8 Statuto – "**contribuzione**")

Precisazione che il contributo contrattuale non è revocabile né sospendibile né portabile (per la parte maturanda) ad altra forma pensionistica complementare

-(art. 12 Statuto – "**trasferimento e riscatto della posizione individuale**")

Precisazione circa la chiusura della posizione e la perdita del contributo contrattuale maturando

-(art. 33 Statuto – "**modalità di adesione**")

Introduzione dell'adesione contrattuale tra le modalità di adesione al Fondo Pensione

Lettera benvenuto e relativi allegati

Mefop

- Vedi **bozza predisposta**
- Indicazione comparto
- Allegati:

sezione 1 Informazioni chiave per aderenti;

modulo per cambio comparto;

modulo per attivazione della ulteriore contribuzione (Tfr, contributo a proprio carico e datoriale aggiuntivo);

Informativa privacy.

Regolamento Covip 25 maggio 2016

La «nuova» Raccolta delle adesioni

Eurofer/Mefop

Perché una nuova disciplina?

Mefop

- ***Così parlò Covip*** ***- Relazione per l'anno 2015***

«Le recenti iniziative rivolte al settore dei fondi pensione confermano l'attenzione che la COVIP pone al tema della adesione consapevole.

Proprio in questa prospettiva l'Autorità ha infatti avviato un percorso di semplificazione della documentazione informativa che i fondi pensione devono fornire ai potenziali aderenti, proponendo una pubblica consultazione on-line al riguardo. Innovativa è l'introduzione di un questionario di autovalutazione sul livello di conoscenza in materia di previdenza complementare e sulla congruità della scelta previdenziale (orizzonte temporale, capacità e propensione personale al risparmio)»

Principali novità nella raccolta delle adesioni

Mefop

Consegna sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» unitamente a «La mia pensione complementare» versione standardizzata
(gli altri documenti sono disponibili sul sito e consegnati solo su richiesta)

Iscrizione ad altra forma di previdenza complementare

Collocamento Fondi aperti e Pip

Questionario di autovalutazione (inserito nel modulo di adesione -allegato delibera Covip 25 maggio 2016)

Regole di condotta (Art. 11 istruzioni per gli incaricati)

Adesioni silenti e altre senza manifestazione di volontà (adesioni contrattuali)

Adesione via WEB

Adempimenti per raccolta adesioni

Mefop

- Consegna gratuita di: **Informazioni chiave per l'aderente e La mia pensione complementare** (Nota info, documenti nella stess menzionati, Statuto/Regolamento ecc.. sono consegnati gratuitamente a chi ne faccia richiesta)

- L'adesione si perfeziona se il modulo è sottoscritto e compilato in ogni sua parte

Iscrizione ad altro fondo pensione

Mefop

- Prima dell'adesione i soggetti preposti alla raccolta delle adesioni acquisiscono informazioni circa **l'iscrizione ad altra forma pensionistica complementare**; in caso affermativo presentano all'interessato la ***scheda costi*** contenuta nella sezione I di quella forma pensionistica per un raffronto con i costi della forma pensionistica proposta (l'incaricato acquisisce ai propri atti copia della scheda costi sottoscritta dall'interessato)

- **Soluzioni plausibili: pubblicazione sul sito Covip dei link delle schede costi dei vari fondi; pubblicazione pdf scaricabile a parte sul sito di ciascun fondo della scheda costi che si assume aggiornata;**

- **non è prevista la consegna nel solo caso in cui il fondo di riferimento non è tenuto a redigerla (fac simile Covip)**

Mefop

Questionario di autovalutazione inserito nel modulo per la profilazione del potenziale aderente

scelte di investimento non vincolate dal risultato

compilazione obbligatoria?

l'errata compilazione equivale alla mancata compilazione?

su questi punti Covip ha dato indicazioni di snellimento (sottoscrizione della volontà compilare parzialmente o di non compilare affatto)

Adesioni silenti e contrattuali

Mefop

- Le regole fin qui viste sulla raccolta delle adesioni **non riguardano** i lavoratori che aderiscono per silenzio assenso (c.d. silenti) o per disposizioni contrattuali(c.d **aderenti contrattuali**)

L'art.10 Regolamento Covip detta una disciplina più snella:

Questi soggetti non devono compilare il modulo di adesione (quindi no questionario, no scheda costi di altro fondo ecc..)

Adesioni silenti e contrattuali

Mefop

- ***Adesioni che conseguono al tacito conferimento***

  «lettera di benvenuto»

  - Indicazione comparto cui affluisce tfr in automatico
  - Possibilità di ottenere contribuzione datoriale aggiuntiva
  - Cambio comparto
  - Documentazione informativa (è trasmessa la modulistica e la sezione I; sono date indicazioni per l'acquisizione della restante documentazione)

  Adesioni che non richiedono alcuna manifestazione di volontà

  «lettera di benvenuto»

  - Indicazione comparto cui affluisce la contribuzione in via automatica
  - Possibilità di versare ed ottenere ulteriori flussi contributivi
  - Cambio comparto
  - Documentazione informativa (è trasmessa la modulistica e la sezione I; sono date indicazioni per l'acquisizione della restante documentazione)

I dieci comandamenti
Art.11 Regolamento Covip

Mefop

- **Regole «omnibus» di comportamento nella raccolta delle adesioni**
  - osserva le disposizioni normative e regolamentari
  - agisci con correttezza, diligenza e trasparenza
  - fornisci informazioni di agevole comprensione richiamando l'attenzione sulle informazioni contenute nella **sezione «Informazioni chiave per l'aderente»**
  - fornisci informazioni coerenti con la sezione «Informazioni chiave per l'aderente» e con le altre sezioni della Nota informativa
  - richiama l'attenzione sul documento **La mia pensione complementare** (Ex Progetto esemplificativo standardizzato)
  - ricorda la possibilità di simulazioni personalizzate sul sito web del fondo o dei soggetti istitutori
  - dai evidenza della mancanza di contributo datoriale in caso di collocamento di un fondo diverso da quello collettivo
  - non celare, minimizzare o occultare avvertenze importanti
  - effettua tempestivamente gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni
  - verifica l'identità dell'aderente, la correttezza e completezza del Modulo di adesione prima di raccoglierne la sottoscrizione

Monitoraggio attività collocatori

Mefop

- Art.11 comma 2

- I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei Pip impartiscono ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni ai fini del rispetto delle regole di comportamento indicate nel comma 1, verificandone periodicamente l'applicazione.

- **Possibili presidi:**
- **circolare per istruire collocatori; dichiarazioni riportate nel modulo di adesione con firma congiunta dell'iscritto e del collocatore**

Nuovo Modulo di Adesione

Mefop

- Deve contenere avvertenza circa consegna e presa visione del documento **«Informazioni chiave per l'aderente»**
- Indicare se l'interessato è aderente ad **altro fondo pensione;** in caso affermativo sottoscrive per presa visione copia della relativa scheda costi che il collocatore conserva ai propri atti;
- Riportare **questionario di autovalutazione**
- In caso di adesione **via web indicare termini e modalità di recesso**

Mefop

Vantaggi fiscali della previdenza complementare

Eurofer/Mefop

Principio del rinvio della tassazione del risparmio previdenziale

Mefop

Attuazione del principio del rinvio della tassazione dei redditi accantonati per fini previdenziali (MODELLO E T T)

- Esenzione da imposizione ordinaria dei contributi e del TFR
  - tassazione dei contributi non dedotti che eccedono il limite di deducibilità
- Tassazione dei rendimenti maturati dalla FPC
  - esenzione dei contributi dedotti, non dedotti e del TFR gestiti dalla Forma Pensionistica Complementare (FPC)
- Tassazione con imposizione sostitutiva delle prestazioni
  - tassazione dei contributi dedotti e del TFR, esenzione dei contributi non dedotti e dei rendimenti

Aliquote Irpef

Mefop

- Per i Redditi da **0** a **15.000** euro il valore dell' IRPEF lordo è pari al **23%** del reddito

- Per i Redditi da **15.000,01** a **28.000** il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 3.450 + **27%** sulla parte eccedente i 15.000 euro

- Per i Redditi da **28.000,01** a **55.000** euro il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 6.960 + **38%** sulla parte eccedente i 28.000 euro

- Per i Redditi da **55.000,01** a **75.000** euro il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 17.220 + **41%** sulla parte eccedente i 55.000 euro

- Per i Redditi oltre **75.000** euro il valore dell' IRPEF lordo è infine pari a 25.420 + **43%** sulla parte eccedente i 75.000 euro

E – Deduzione dei contributi

Mefop

I contributi o premi versati ad una FPC per sé o per un familiare fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo entro:

- € 5.164,57

- ovvero per un importo più alto

▪**per i neo-occupati dal 01.01.2007 possibilità di recuperare le somme non dedotte nei primi 5 anni per un periodo compreso tra il sesto e venticinquesimo anno di partecipazione alla FPC**

I contributi non dedotti vanno comunicati alla FPC entro il 31 dicembre dell'anno successivo al versamento

I contributi reintegratori di una anticipazione eccedenti il limite di deduzione godono di un credito di imposta

T - Tassazione dei rendimenti

Mefop

Tipo di tassazione = imposta sostitutiva

Aliquota = 20%, 12.5% per TdS (11% fino al 2013; 11,5% per il I sem. 2014; 20% dal 1.1.2014)

Base imponibile = risultato di gestione (o rendimento fiscale)

Possibilità di portare avanti eventuali minusvalenze senza limiti temporali e/o Possibilità di compensare le minusvalenze di un comparto con le plusvalenze di un altro comparto

T - Tassazione dei rendimenti

Mefop

È aumentata la tassazione dei rendimenti, ma è anche aumentato lo spread fiscale rispetto a investimenti ordinari

Periodo	Investimento ordinario	Fondo pensione	Differenza
Fino al 31.12.2011	12,5%	11%	1,5%
2012-2013	20%	11%	9%
I sem. 2014	20%	*(11)*20%	*(9%)*0
II sem. 2014	26%	*(11,5)*20%	*(8,5)*6%
Dal 1.1.2015	26%	20%*	6%

* Tassazione sui titoli di Stato 12,5%. Mediamente i fondi pensione scontato il 15,5%. Rivalutazione TFR: 17%

Il fondo pensione resta il veicolo migliore per i propri risparmi e per il TFR

T - Tassazione prestazioni (aliquote sostitutive per M3 - post 2007)

Mefop

Fattispecie	Imposizione sostitutiva
Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, anticipazioni per spese sanitarie, riscatti (parziali o totali) tipici e da premorienza	15% nei primi 15 anni con riduzione dello 0,3% per ogni anno successivo, fino al 9% (26% sulla c.d. rivalutazione della rendita)
Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa, per ulteriori esigenze e riscatti atipici (altri riscatti da perdita dei requisiti)	23%

Gli incentivi fiscali della Previdenza complementare

Mefop

- **Tax deferral**
  - rinvio dell'imposizione su contributi dedotti = possibilità di investire maggiori somme a parità di propensione al consumo
- **Imposizione rendimenti** maturati con aliquota 20-12,5% anziché 26%-12,5% (TFR 17%)
- **Tax averaging**
  - differenza tra aliquota di deduzione e aliquota di tassazione
- Minore tassazione delle prestazioni rispetto al TFR in azienda (tassazione separata con riliquidazione)
- Esenzione da imposta di bollo (0,2%) sul patrimonio finanziario
- Esenzione da imposta su transazioni finanziarie (Tobin Tax)
- Esenzione IVA su commissioni di gestione patrimoniale
- Non inclusione in ISEE

Misure compensative per il datore di lavoro che versa il TFR

Mefop

- **Deducibilità dal reddito di impresa di una parte del Tfr che non resta in azienda**
- 4% del Tfr per imprese con almeno 50 addetti
- 6% per meno di 50 addetti (solo per Tfr versato nel fondo pensione)
- La misura non porta benefici se l'azienda non produce utili ai fini fiscali.

- **Eliminazione del contributo al Fondo di garanzia del Tfr presso Inps**
- Lo 0,20% del monte retributivo (in proporzione al Tfr versato al fondo pensione o al fondo Tesoreria)
- Qualora l'impresa sia in utile, una parte del beneficio, incrementando gli utili, è ridotto dall'imposizione sul reddito d'impresa.

- **Riduzione dei c.d. oneri impropri**
- Misura a regime nel 2014 con un impatto dello 0,28% sul monte retributivo (in proporzione al Tfr versato al fondo pensione o al fondo Tesoreria).
- Qualora l'impresa sia in utile, una parte del beneficio, incrementando gli utili, è ridotto dall'imposizione sul reddito d'impresa.

Mefop

L'AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI A LUNGO TERMINE

LEGGE DI BILANCIO 2017

- Art. 1 commi da 88 a 96

Destinatari dell'agevolazione

- Casse previdenziali professionali
- Forme di previdenza complementare d.lgs. 252/2005
  - Anche i PIP?
- Fondi pensione con sede in altri Stati membri dell'UE o SEE

Oggetto dell'agevolazione

«***Investimenti qualificati***» o fiscalmente agevolati

- a) Azioni o quote di imprese
  - con residenza fiscale in Italia o in altri Stati membri dell'UE o SEE
  - con stabile organizzazione nel territorio medesimo

- b) Quote o azioni di Oicr
  - con residenza fiscale in Italia o altri Stati membri UE o SEE
  - che investono prevalentemente in strumenti finanziari lett. a)

Importo massimo agevolabile per le CP

- Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs. 509/1994 e al d.lgs. 103/1996 possono destinare agli investimenti qualificati somme **fino al 5% dell'attivo patrimoniale** risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente

Importo massimo agevolabile per le FPC

- Le forme di previdenza complementare possono destinare agli investimenti qualificati somme **fino al 5% dell'attivo patrimoniale** risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente

- Con riferimento ai Fondi pensione multicomparto «*si devono considerare i singoli comparti separatamente*» e l'agevolazione va calcolata «*sulla base degli importi dei titoli confluiti in ogni linea di investimento*» (Circolare 14/E/2016 su credito di imposta)

Vincolo temporale

- Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere **detenuti per almeno 5 anni**
  - Per gli investimenti avente ad oggetto quote o azioni di Oicr il vincolo temporale dovrebbe riguardare le quote o azioni dell'Oicr e non necessariamente anche l'investimento effettuato dall'Oicr

Rimborso o scadenza strumenti finanziari

Mefop

In caso di **rimborso o scadenza** degli strumenti finanziari oggetto di investimento **prima del quinquennio**

- il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari agevolati entro 90 giorni dal rimborso

Natura dell'agevolazione: esenzione

- I **redditi derivanti dagli investimenti agevolati** sono **esenti** ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta del 20% sul risultato di gestione della FPC
  - NO esenzione per i redditi relativi a partecipazioni qualificate ex art. 67, comma 1, lett. c), tuir

    Redditi da azioni, partecipazioni, diritti o titoli di società che rappresentino in totale una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione a capitale o patrimonio superiore al 5 o al 25% secondo che si tratti di titoli negoziati o altre partecipazioni

Carattere permanente dell'esenzione

- i redditi derivanti da investimenti agevolati incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate da FPC
  - Opportuna conferma di un principio generale
  - Si ritiene che anche i redditi esenti siano sempre da escludere ai fini della determinazione della base imponibile della prestazione di previdenza complementare. «*Diversamente, l'esenzione che viene oggettivamente riconosciuta a taluni redditi verrebbe di fatto annullata in capo al percettore della prestazione*». (par. 4.2.2. Cap. I Circolare 29/E/2001)

Decadenza dall'agevolazione

Mefop

In caso di **cessione prima dei 5 anni** degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato

- applicazione imposta sostitutiva del 20%
  - su redditi realizzati attraverso la cessione e
  - su redditi che non hanno concorso alla formazione della base imponibile durante il periodo minimo di investimento
- senza applicazione di sanzioni
- versamento, unitamente agli interessi, effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione

- Aderenti destinatari dell'agevolazione vs. Aderenti gravati dal recupero dell'imposta

Mefop

PREMI DI PRODUTTIVITÀ SOGGETTI A DETASSAZIONE E VERSAMENTO NEL FONDO PENSIONE

Premi di produttività

Mefop

Art. 1, c. 182, Stabilità 2016 come modificato dal DDL Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, lett. a)

«salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di ***3000 euro lordi****, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili (…)»*

Il plafond agevolabile passa da 2000 a 3000 euro lordi.

...segue

Art. 1, c. 189, Stabilità 2016 come modificato dal DDL Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, lett. e)

«Il limite di cui al comma 182 (3000 euro lordi, ndr) e' aumentato fino ad un importo non superiore a ***4000 euro*** *per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188»*

Il plafond agevolabile passa da 2500 a 4000 euro.

Requisito reddituale

Art. 1, c. 186, Stabilità 2016 come modificato dal DDL Bilancio 2017 (art. 1, comma 160, lett.d)

- **Requisito reddituale**: reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a **80.000 euro** (riferito all'anno precedente)*.

*ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal soggetto nell'anno precedente rispetto a quello del premio di produttività anche riconducibili a più rapporti di lavoro o ad attività di lavoro svolte all'estero, purché assoggettati a tassazione ordinaria (Cfr. Agenzia Entrate 30 aprile 2013, n. 11/E).

Il requisito reddituale passa da 50.000 a 80.000 euro lordi.

… segue

Reddito da lavoro dipendente	Importo premi di produttività	Imposizione fiscale per il lavoratore
≤ 80.000 euro lordi	importo ≤ 3000 euro lordi	imposta sostitutiva con aliquota del 10%
≤ 80.000 euro lordi	importo > 3000 euro lordi	aliquota ordinaria Irpef + relative addizionali regionali
> 80.000 euro lordi	qualsiasi importo	aliquota ordinaria Irpef + relative addizionali regionali

...segue

Art. 1, comma 187, Stabilità 2016

L'agevolazione interessa le somme e i valori corrisposti in esecuzione di:

- contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- contratti collettivi aziendali stipulati dalle Rsa delle suddette associazioni ovvero dalla Rsu.

Premio di produttività o benefit?

Mefop

Art. 1, comma 184, Stabilità 2016 come modificato dal DDL Bilancio 2017 (articolo 1, comma 160, lett. b)

«Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir , non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 (premio di produttività, entro il plafond di 3000 euro ndr).

Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 *(premio di produttività, entro il plafond di 3000 euro ndr). »*

- il lavoratore può scegliere di non ricevere, in tutto o in parte, il premio di produttività e, in alternativa, può scegliere di fruire di «benefit», per gli stessi importi o parte di essi.
- tali «benefit» mantengono il regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (fermi restando i limiti di cui al 51 Tuir) pur se derivino, appunto, dalla 'trasformazione' di un premio in un benefit anche in denaro.

Mefop

- Il comma 160, lett. c) dell'unico articolo del DDL Bilancio 2017 introduce, nell'assetto della Stabilità 2016, **il nuovo comma 184 bis**

...segue

Mefop

- «Ai fini dell'applicazione del comma 184, **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191**:
- a) i contributi alle **forme pensionistiche complementari** di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, **delle somme di cui al comma 182** del presente articolo, **anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005**. **Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari** ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
- b) i contributi di **assistenza sanitaria** di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, **anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a**);
- c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite»;

… ne consegue che

Il premio di produttività* versato al fondo pensione:

- **non viene tassato con l'aliquota sostitutiva del 10%;**
- **non concorre mai a formare reddito da lavoro dipendente, anche nel caso in cui le somme eccedano il noto plafond di deducibilità di 5164,57 euro;**
- **non viene tassato neanche in fase di prestazione.**

*somme di cui al comma 182 della Legge di Stabilità del 2016, plafond agevolabile.

Punti da chiarie

- Contributo di solidarietà? Si attendono indicazioni Inps

- Opportunità di modificare i sistemi informatici dei FP al fine di identificare la contribuzione versata come conversione del premio di produttività